



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3877 del 2020, proposto da

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Michele Lisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Gioia, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale Salerno non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 00270/2020 concernente l'ordine di abbattimento di capi di bestiame positivi ai test sierologici per brucellosi bovina .

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Lisa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio in modalità telematica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Antonio Massimo Marra.

Ritenuto, ad un sommario esame, che le argomentazioni dell'Istituto appellante, anche in ordine ai profili di tutela sollevati meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito. Considerato che, allo stato, la misura cautelare più adeguata sia proprio la sollecita fissazione dell'udienza di merito presso il TAR, ex art. 55 comma 10 cpa.

Valutato il danno documentato dalla parte appellata anche alla stregua dei plurimi falsi positivi accertati solo *post mortem*;

Ritenuto, quindi, prevalente allo stato ed in attesa della decisione sul merito da parte del Tar l'interesse economico di parte appellata, sospendendo nelle more l'ordine di abbattimento degli animali sospetti (nei cui confronti vanno mantenute rigorose misure di isolamento, sotto stretto controllo dell'Azienda sanitaria), o sino all'esito di più approfonditi controlli da parte del Centro Nazionale di Referenza per ulteriori analisi che l'amministrazione vorrà eseguire.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 3877/2020) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei sensi e limiti di cui in motivazione
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO